

COMUNE DI GIURDIGNANO

Provincia di Lecce

BILANCIO DI PREVISIONE

2024 - 2026

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.Lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. Principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. Principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate elusivamente al finanziamento delle spese di investimento ad eccezione di € 10.000,00 degli oneri di urbanizzazione che vanno a finanziare la spesa corrente;
3. Principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. Principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale

delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. Principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. Principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. Principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. Principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. Principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale;
11. Principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. Principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. Principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta dal processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, obiettività e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. Principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio di esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati;
15. Principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. Principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la pena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. Principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il pareggio di bilancio

Il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrat/Spesa	Cassa entrata	Cassa spesa
Esercizio 2024	4.964.973,13	7.660.970,19	7.511.968,52
Esercizio 2025	8.209.338,57	-	-
Esercizio 2026	3.380.218,57	-	-

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2024-2026, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffarie e regolamentare che prevede:

- 1) Politica tariffaria e tributaria: dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni. Per il triennio 2024-2026, per quanto riguarda la TARI, dal 2021 è entrata in vigore pienamente la nuova metodologia di calcolo dei costi efficienti che dovranno essere interamente coperti dalla TARI medesima, secondo il metodo tariffario approvato da ARERA. Sempre dal 2020 è stato introdotto l'accertamento esecutivo anche per i tributi comunali, al fine di potenziare la riscossione coattiva delle entrate locali.

Tutte le novità di cui sopra hanno un notevole impatto in ambito tributario per l'ente, con necessità di una attenta riflessione sulla nuova disciplina regolamentare.

Alla luce di tale evidenza, le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento dell'attuale livello tariffario e al mantenimento della struttura delle agevolazioni/riduzioni attualmente previste, garantendo le risorse aggiuntive necessarie per il finanziamento dei servizi alla collettività attraverso il potenziamento della lotta all'evasione, nonché all'attivazione di nuove leve per il recupero coattivo in termini monetari delle richieste di pagamento già inviate ai contribuenti evasori; ciò al fine di ridurre l'impatto dei crediti di dubbia esigibilità sulla necessità di accantonare l'apposito fondo di spesa, il quale tutela gli equilibri di bilancio non consentendo di spendere risorse in realtà dubbie, incidendo negativamente sulla spesa disponibile.

La necessità di mantenere gli equilibri di bilancio e di far fronte alle spese inerenti all'erogazione dei servizi ai cittadini, richiede un attento bilanciamento delle entrate disponibili: se sul fronte tributario la scelta è quella di mantenere invariata la pressione fiscale, sul fronte delle entrate extra tributarie si ritiene di dover riequilibrare alcuni livelli di copertura tariffaria dei costi, attualmente molto contenuti, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale (mensa, trasporto scolastico, soggiorno anziani e corso di nuoto).

- 2) Politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: è stata attuata la revisione di tutti i budget di spesa dei responsabili dei servizi, contenendo e razionalizzando i relativi stanziamenti, in dipendenza della reale disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire. La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed in dispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi nonché il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi nonché il funzionamento degli obiettivi primari dell'attuale Amministrazione comunale soprattutto in ambito sociale e turistico.
- 3) Spesa di personale: la spesa di personale è soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e dal D.L. 80/2021.

Applicando dette disposizioni, Il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti del Comune di Giurdignano, è pari al 26,34% (al di sotto del valore soglia che è pari al 28,60%); l'Ente rientra, quindi, nei valori soglia fissati dall'art. 4, comma 1, Tabella 1, del DPCM 17/03/2020.

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, tabella 1 del DPCM 17/03/2020, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del medesimo DPCM, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, sempre del citato DPCM, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1, del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

Pertanto la spesa di personale iscritta in bilancio per il triennio 2024-2026 rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili.

- 4) Proventi per permessi di costruire: l'entrata relativa ai permessi di costruzione (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi nei centri

storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, ecc.

L'entrata in questione viene destinata agli investimenti ad eccezione di € 10.000,00 che vanno a finanziare le spese correnti.

- 5) Politica di indebitamento: il Comune di Giurdignano persegue ormai da anni l'obiettivo di ridurre il proprio indebitamento: nel triennio 2024-2026 sono previste accensioni di nuovi finanziamenti per un importo di € 130.000,00.

Gli equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2024-2026, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- Pareggio complessivo di bilancio secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- Equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- Equilibrio di parte capitale (tabella 3)

Tabella 2

EQUILIBRIO DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2024	Competenza anno 2025	Competenza anno 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		306.953,59			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.434.378,13	1.432.218,57	1.432.218,57
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)		1.373.570,03	1.361.410,47	1.361.410,47
<i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i>			73.160,33	73.160,33	73.160,10
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		70.808,10	70.808,10	70.808,10
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)			-10.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		10.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		O = G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Tabella 3

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2024	Competenza anno 2025	Competenza anno 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.707.595,00	4.954.120,00	125.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		10.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa</i>	(-)		1.697.595,00 <i>0,00</i>	4.954.120,00 <i>0,00</i>	125.000,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2023	Competenza anno 2024	Competenza anno 2025
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Dal 2021 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 100 per cento.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione, le entrate tributarie ed extratributarie elencate successivamente (entrate non accertate per cassa).

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media ponderata del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che - la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

COMUNE DI GIURDIGNANO

Situazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità esercizio 2024 in fase di previsione

TITOLO I								
CAP.	ART.	DESCRIZIONE		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo fondo minimo	Importo fondo effettivo
7.00	1	ACCERTAMENTO ICI	CMP	24.000,00	0,00	0,00	10.896,05	10.896,05
			RES	0,00	0,00	0,00		
9.01	1	ACCERTAMENTO TASI	CMP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RES	0,00	0,00	0,00		
28.00	1	IMPOSTA PUBBLICITA'	CMP	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RES	0,00	0,00	0,00		
52.00	1	TARI	CMP	347.835,16	0,00	0,00	45.536,14	45.536,14
			RES	375.824,61	375.824,61	0,00		
52.02	1	ACCERTAMENTO TARSU	CMP	15.000,00	0,00	0,00	13.729,59	13.729,59
			RES	45.354,49	45.354,49	0,00		
66.00	1	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	CMP	600,00	0,00	2,00	0,00	0,00
			RES	0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO I							70.161,78	70.161,78
TITOLO III								
CAP.	ART.	DESCRIZIONE		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo fondo minimo	Importo fondo effettivo
251.00	1	CODICE DELLA STRADA	CMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RES	0,00	0,00	0,00		
356.00	1	FIERE E MERCATI	CMP	1.500,00	0,00	0,00	622,35	622,35
			RES	0,00	0,00	0,00		
382.00	1	FITTO FABBRICATI	CMP	3.960,00	0,00	0,00	1.413,17	1.413,17
			RES	6.787,06	6.787,06	0,00		
380.00	1	FITTO TERRENI	CMP	7.000,00	0,00	0,00	963,03	963,03
			RES	4.968,23	4.968,23	0,00		
TOTALE TITOLO III							2.998,55	2.998,55
TOTALE							73.160,33	73.160,33

Situazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità esercizio 2025 in fase di previsione

TITOLO I								
CAP.	ART.	DESCRIZIONE		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo fondo minimo	Importo fondo effettivo
7.00	1	ACCERTAMENTO ICI	CMP	24.000,00	0,00	0,00	10.896,05	10.896,05
			RES	0,00	0,00	0,00		
9.01	1	ACCERTAMENTO TASI	CMP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RES	0,00	0,00	0,00		
28.00	1	IMPOSTA PUBBLICITA'	CMP	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RES	0,00	0,00	0,00		
52.00	1	TARI	CMP	347.835,16	0,00	0,00	45.536,14	45.536,14
			RES	375.824,61	375.824,61	0,00		
52.02	1	ACCERTAMENTO TARSU	CMP	15.000,00	0,00	0,00	13.729,59	13.729,59
			RES	45.354,49	45.354,49	0,00		
66.00	1	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	CMP	600,00	0,00	2,00	0,00	0,00
			RES	0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO I							70.161,78	70.161,78
TITOLO III								
CAP.	ART.	DESCRIZIONE		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo fondo minimo	Importo fondo effettivo
251.00	1	CODICE DELLA STRADA	CMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RES	0,00	0,00	0,00		
356.00	1	FIERE E MERCATI	CMP	1.500,00	0,00	0,00	622,35	622,35
			RES	0,00	0,00	0,00		
382.00	1	FITTO FABBRICATI	CMP	3.960,00	0,00	0,00	1.413,17	1.413,17
			RES	6.787,06	6.787,06	0,00		
380.00	1	FITTO TERRENI	CMP	7.000,00	0,00	0,00	963,03	963,03
			RES	4.968,23	4.968,23	0,00		
TOTALE TITOLO III							2.998,55	2.998,55
TOTALE							73.160,33	73.160,33

Situazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità esercizio 2026 in fase di previsione

TITOLO I								
CAP.	ART.	DESCRIZIONE		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo fondo minimo	Importo fondo effettivo
7.00	1	ACCERTAMENTO ICI	CMP	24.000,00	0,00	0,00	10.896,05	10.896,05
			RES	0,00	0,00	0,00		
9.01	1	ACCERTAMENTO TASI	CMP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RES	0,00	0,00	0,00		
28.00	1	IMPOSTA PUBBLICITA'	CMP	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RES	0,00	0,00	0,00		
52.00	1	TARI	CMP	347.835,16	0,00	0,00	45.536,14	45.536,14
			RES	375.824,61	375.824,61	0,00		
52.02	1	ACCERTAMENTO TARSU	CMP	15.000,00	0,00	0,00	13.729,59	13.729,59
			RES	45.354,49	45.354,49	0,00		
66.00	1	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	CMP	600,00	0,00	2,00	0,00	0,00
			RES	0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO I							70.161,78	70.161,78
TITOLO III								
CAP.	ART.	DESCRIZIONE		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo fondo minimo	Importo fondo effettivo
251.00	1	CODICE DELLA STRADA	CMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RES	0,00	0,00	0,00		
356.00	1	FIERE E MERCATI	CMP	1.500,00	0,00	0,00	622,35	622,35
			RES	0,00	0,00	0,00		
382.00	1	FITTO FABBRICATI	CMP	3.960,00	0,00	0,00	1.413,17	1.413,17
			RES	6.787,06	6.787,06	0,00		
380.00	1	FITTO TERRENI	CMP	7.000,00	0,00	0,00	963,03	963,03
			RES	4.968,23	4.968,23	0,00		
TOTALE TITOLO III							2.998,55	2.998,55
TOTALE							73.160,33	73.160,33

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo di riserva

Nella missione "Fondi ed Accantonamenti" all'interno del programma "Fondo di riserva" gli enti iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in Bilancio.

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi e modi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti.

La somma stanziata nel bilancio corrente è pari ad € 6.000,00 corrispondente allo 0,43%.

2. Fondo di riserva e di cassa

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito dell'introduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore alla 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con delibera dell'organo esecutivo (art. 166, comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 100.000,00.

3. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

4. Fondo Garanzia debiti commerciali

I commi 858-872 della L. n. 145/2018 hanno introdotto misure per garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali.

Se inadempienti, dal 2021 e con riferimento alla situazione rilevata per l'esercizio 2020, le amministrazioni, diverse dallo Stato, che adottano la contabilità finanziaria – tra le quali sono compresi i comuni e gli altri enti locali – sono tenute ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse, variabile a seconda dell'entità della violazione, stanziate per l'acquisto di beni e servizi.

Tale fondo è stato costituito per un importo di € 0,00, in quanto l'Ente rispecchia tutti i parametri relativi al calcolo del FGDC, giusta delibera di G.C. n. 15 del 14/02/2023 con la quale è stato approvato il prospetto per il calcolo della consistenza del Fondo di Garanzia per i debiti commerciali. Detto fondo non sarà impegnabile e determinerà una economia di bilancio che confluirà nell'avanzo di amministrazione

5. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Tale fondo non è stato costituito in quanto l'Ente ha una piccola partecipazione pari allo 0,50% del G.A.L. Porta Levante il quale allo stato attuale non presenta perdite.

6. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 2.208,00 che, in

quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonata derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota accantonata dell'avanzo.

4. Fondo per rinnovo contratti dipendenti.

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. è stato altresì costituito apposto "Accantonamento rinnovi contrattuali" per un importo di € 3.000,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando una economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonata derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per rinnovo contratti che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota accantonata dell'avanzo.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

COMUNE DI GIURDIGNANO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	308.240,17
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	204.261,36
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	3.793.373,68
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	3.898.023,05
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione 2024	407.852,16
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato presunto dell'esercizio 2023	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	407.852,16
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	334.053,35
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite societarie	0,00
	Fondo contenzioso	27.828,74
	Altri accantonamenti	3.402,03
	B) Totale parte accantonata	365.384,12
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da legge e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	0,00
	E) =A-B-C-D Totale parte disponibile	42.468,04

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di

evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, saranno conclusi entro l'anno. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Giurdignano non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

L'Ente ha una piccola partecipazione nel G.A.L. Porta Levante S.C.A.R.L. con una quota di partecipazione pari allo 0,50%.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Giurdignano, 24.11.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maurizio Bello